

Roma, 3 Luglio 2018

FIS18163

SM

Oggetto: Fatturazione elettronica. Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Proseguono i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica. In particolare, con la circolare n. 13/E del 2 Luglio u.s., l'Agenzia ha divulgato le risposte ai principali quesiti relativi al nuovo adempimento che, come è oramai noto, è entrato in vigore dal 1 Luglio scorso per:

- le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, con esclusione di quelle operate presso gli impianti di distribuzione stradale per le quali il d.l. 79/2018 ha stabilito il rinvio della fatturazione elettronica al 1 Gennaio 2019, data alla quale è slittata anche l'abrogazione della scheda carburante (vedi la nota Conftrasporto FIS18162 del 2 Luglio u.s);
- Le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nell'ambito di un appalto pubblico.

Nel rimandare gli interessati alla lettura del documento dell'Agenzia, tra le risposte fornite segnaliamo le seguenti :

- **Dal 1 Luglio u.s** devono documentarsi con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate tra soggetti passivi d'imposta, *"con esclusione...sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione"*. Tale obbligo sussiste anche per le cessioni intermedie (ad esempio l'acquisto del singolo distributore da un grossista) – risposta 1.1;
- Le cessioni di benzina e gasolio non utilizzabili per scopi di autotrazione, NON ricadono nella fatturazione elettronica. Peraltro, quando il carburante si presta in astratto a utilizzi molteplici, per cui può impiegarsi sia per la movimentazione del veicolo a motore sia - ad esempio – per alimentare i gruppi frigorifero sui semirimorchi per il trasporto a temperatura controllata, *"le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica"* – risposta 1.1, ultimo periodo;
- Per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati entro il 30 Giugno u.s ma fatturati dopo il 1 Luglio, la fattura deve essere emessa in formato elettronico e veicolata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) – risposta 1.3;
- Per i subappalti, la fatturazione elettronica scatta solo per i soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni di Legge – risposta 2.1;
- La conservazione delle fatture potrà avvenire anche in formati diversi dall'XML (es in PDF, JPG, TXT).

Cordiali saluti.